

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
82/2013/R/COM**

**PRIMI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE
PER GLI ESERCENTI I SERVIZI IDRICI E IN MATERIA DI REVISIONE E
SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI SEPARAZIONE CONTABILE DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2007, N. 11/07**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 giugno 2012, 266/2012/R/com

28 febbraio 2013

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con la deliberazione 28 giugno 2012, 266/2012/R/com, ha integrato il procedimento di cui alla deliberazione 4 agosto 2011, ARG/com 115/11, prevedendo che lo stesso sia finalizzato anche all'adozione di provvedimenti in materia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici e di revisione ed eventuale semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas, ed ha fissato al 31 dicembre 2013 il nuovo termine per la conclusione del procedimento.

Il presente documento per la consultazione illustra i presupposti dell'intervento regolatorio, le principali problematiche e i primi orientamenti dell'Autorità in materia di obblighi di separazione contabile per gli esercenti i servizi idrici e di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile di cui alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07. Gli orientamenti dell'Autorità in materia di revisione degli obblighi di separazione funzionale per il settore elettrico e del gas sono rimandati ad un successivo documento di consultazione. Il presente documento per la consultazione viene diffuso per consentire agli operatori di valutare la coerenza e l'adeguatezza delle misure proposte e di rappresentare le eventuali criticità che dovessero rilevare nell'adozione delle misure.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 30 aprile 2013. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione, si chiede di inviare tali documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire all'indirizzo e-mail sotto riportato.

Qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, dovranno motivare tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento. In tal caso, sarà necessario inviare un ulteriore documento, destinato alla pubblicazione e privo delle parti riservate.

Autorità per l'energia elettrica e il gas Direzione Infrastrutture

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: unitaUNB@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

PARTE I.....	4
Quadro normativo di riferimento e oggetto della consultazione.....	4
1 Inquadramento generale e proposte di consultazione	4
2 Il contesto normativo comunitario in materia di separazione amministrativa e contabile... 7	
3 Il contesto normativo nazionale in materia di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici.....	8
4 Il quadro regolatorio in materia di separazione contabile.....	9
PARTE II	10
Proposte di revisione del TIU	10
5 La separazione contabile dei servizi idrici.....	10
6 Modifiche alla Parte III del TIU	12
7 Semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile	17
8 Interventi sulle disposizioni della Parte V e VI del TIU.....	21
9 Efficacia delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile.....	22
PARTE III.....	24
Allegati.....	24

PARTE I

Quadro normativo di riferimento e oggetto della consultazione

1 Inquadramento generale e proposte di consultazione

- 1.1 Con la deliberazione 4 Agosto 2011 ARG/com 115/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 115/11), l'Autorità ha integrato il procedimento avviato con la deliberazione 31 agosto 2010 ARG/com 133/10 alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11) in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell'energia elettrica prevedendo, inoltre, che il medesimo procedimento fosse finalizzato anche all'adozione dei provvedimenti necessari all'adeguamento della deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 e del relativo Allegato A (di seguito: TIU) in materia di separazione funzionale.
- 1.2 La deliberazione 28 giugno 2012, 266/2012/R/com ha stabilito che il procedimento di cui alla deliberazione ARG/com 115/11 fosse finalizzato anche all'adozione di provvedimenti in materia sia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici, sia alla revisione ed eventuale semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas. Il nuovo termine per la conclusione del procedimento è stato fissato al 31 dicembre 2013.
- 1.3 Con la deliberazione 1 marzo 74/2012/R/IDR l'Autorità ha dato avvio ad un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e all'attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici.
- 1.4 Nell'ambito del citato procedimento, il documento di consultazione 22 maggio 2012 204/2012/R/IDR ha espresso il principio in base al quale il nuovo modello tariffario dei servizi idrici debba basarsi, tra l'altro, sulla tenuta dei conti da parte degli operatori del settore secondo procedure che ne garantiscano il riscontro contabile (certificazione), la tracciabilità e la pertinenza. Nel medesimo documento si afferma, inoltre, che per quanto riguarda la tenuta dei conti, l'Autorità ritiene che un metodo codificato e omogeneo per la separazione amministrativa delle diverse attività di un determinato gestore (ad esempio la separazione del servizio idrico da altri servizi idrici o di altra natura) e per la separazione contabile (ad esempio tra servizi di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione, fognatura, depurazione) siano ineludibili per:
 - garantire un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale dei gestori;
 - impedire discriminazioni e trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti;
 - impedire transazioni infragruppo a costi non allineati con il mercato.
- 1.5 Nelle more della predisposizione di una raccolta dati rispondente alle logiche della separazione contabile per il settore dei servizi idrici, l'Autorità con la deliberazione 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR ha posto in capo ai gestori del servizio idrico integrato obblighi di invio dati ai fini della definizione delle tariffe 2012 e 2013; è stato richiesto ai gestori che erogano il servizio agli utenti finali di ripartire le poste contabili per ciascun ATO nel quale svolgono attività idriche e di ripartire le poste di conto economico per macro attività all'interno di ciascun ATO (servizio idrico integrato, altre attività idriche, attività non idriche con infrastrutture dei servizi idrici, altre attività non idriche).

- 1.6 Con la deliberazione 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 585/2012/idr), l'Autorità ha stabilito, nelle more dell'adozione di un nuovo metodo tariffario, un metodo tariffario transitorio da applicarsi nel primo biennio, ossia per il 2012 e 2013. La deliberazione, in particolare, ha ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi individuati all'articolo 1 del provvedimento medesimo, con riferimento alle prestazioni rese in ciascun ATO.
- 1.7 Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/72/CE e 2009/73/CE del 13 luglio 2009 (di seguito: direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE), che costituiscono il cosiddetto terzo pacchetto di direttive europee nei settori dell'energia elettrica e del gas, che abrogano rispettivamente le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 luglio 2003 (di seguito: direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), hanno introdotto importanti novità in materia di separazione funzionale per le imprese che operano nella gestione dei servizi infrastrutturali dei due settori. Le direttive, invece, non hanno apportato modifiche in materia di obblighi di tenuta, trasparenza della contabilità e separazione contabile per le imprese operanti nei suddetti settori, rispetto alle previsioni del secondo pacchetto di direttive, rappresentato dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, sulla base delle quali il TIU trova il suo fondamento giuridico.
- 1.8 Con la deliberazione 9 febbraio 2012, 41/2012/A/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi, previsti dall'Autorità per lo svolgimento delle sue funzioni. Nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità, con la deliberazione 25 ottobre 2012, 443/2012/A, ha stabilito l'esonero dagli obblighi informativi previsti dall'anagrafica operatori dell'Autorità, dei soggetti esercenti l'attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW e che non siano gestori, anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato. L'esonero è stato stabilito sul presupposto che le medesime informazioni previste dall'anagrafica operatori vengano comunque raccolte tramite altre fonti, nello specifico il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (sistema GAUDÌ) gestito da Terna S.p.A..
- 1.9 L'evoluzione del contesto normativo che ha previsto, nello specifico, l'attribuzione del potere di regolazione in materia di servizi idrici all'Autorità, con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché l'evoluzione del contesto regolatorio nei settori dell'energia elettrica e del gas e le esigenze di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi previsti dall'Autorità, rendono necessario avviare un processo di consultazione in relazione alla revisione delle disposizioni previste dal TIU, non solo in materia di obblighi di separazione funzionale ma anche di separazione contabile.
- 1.10 A tal fine, il processo di consultazione si articolerà in due fasi:
- la prima fase, oggetto del presente documento di consultazione, riguarderà l'estensione della disciplina di separazione contabile ai servizi idrici, nonché la revisione di alcune parti dell'attuale TIU per tener conto dell'evoluzione del contesto regolatorio nei settori dell'energia elettrica e del gas, in particolare la Parte II, finalità e ambito di applicazione, la Parte III relativa al perimetro di attività e comparti e la Parte V e VI in materia di separazione contabile;
 - la seconda fase, oggetto di un successivo documento di consultazione, riguarderà, da un lato, la valutazione delle proposte pervenute dagli operatori sul primo documento di consultazione in merito alla separazione contabile e, dall'altro, la revisione degli obblighi in materia di separazione funzionale (Parte IV del TIU) con

riferimento alle novità introdotte dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

- 1.11 L'Autorità, in relazione alla prima fase del processo di consultazione, ha individuato le seguenti linee di intervento per la revisione delle disposizioni in materia di separazione contabile del TIU, che saranno oggetto del presente documento.

Principali temi in consultazione

- 1.12 Il primo e più consistente intervento afferisce alla necessità di estendere la disciplina di separazione contabile prevista dal TIU ai servizi idrici; a tal fine, il documento sottopone a consultazione la struttura e il contenuto delle attività e dei comparti nei quali dovrà essere articolata la separazione contabile del bilancio di esercizio delle imprese operanti nei suddetti servizi, richiamando, nell'Allegato 1, le linee generali di separazione contabile attualmente previsti per i servizi energetici.
- 1.13 Il secondo intervento riguarda la necessità di revisione delle disposizioni della Parte III del TIU, in relazione alla struttura e al contenuto di attività e comparti relativi al settore elettrico e del gas, alla luce sia di novità del quadro normativo e di nuove esigenze di regolazione che fanno seguito a specifici provvedimenti dell'Autorità, che di esigenze di miglioramento della qualità delle informazioni di separazione contabile nate dall'esperienza maturata in questi anni nella raccolta da parte dell'Autorità dei conti annuali separati delle imprese, nonché di segnalazioni e suggerimenti pervenuti da queste ultime.
- 1.14 Una terza direttrice di intervento è legata al procedimento di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi previsti dall'Autorità per lo svolgimento delle sue funzioni, avviato dalla deliberazione 9 febbraio 2012, 41/2012/A/COM. In tal senso, l'Autorità propone una revisione delle soglie previste dalla Parte V e VI del TIU per l'applicazione del regime ordinario e del regime semplificato di separazione contabile nonché della soglia prevista per l'esenzione dagli obblighi di invio dei conti annuali separati.
- 1.15 L'ultima tipologia di intervento in consultazione riguarderà la modifica di alcune disposizioni della Parte V e VI del TIU, relativamente ad aspetti di tipo prettamente contabile che, alla luce delle esperienze maturate dall'Autorità nelle raccolte dei conti annuali separati, nonché di confronto con gli operatori, sono finalizzate sia alla semplificazione del processo di separazione contabile che al miglioramento della qualità dell'informazione ottenuta.
- 1.16 Gli interventi di revisione sopra descritti devono essere, in ultima analisi, inquadrati in una prospettiva più ampia che prevede l'intenzione da parte dell'Autorità di stabilire, con prossimi provvedimenti integrativi delle disposizioni del TIU, regole di tenuta da parte delle imprese di una vera e propria contabilità di tipo regolatorio. I provvedimenti in questione dovrebbero dettare regole più specifiche in relazione ai seguenti aspetti:
- a) modalità di classificazione delle poste del bilancio di esercizio nelle diverse voci previste dai conti annuali separati;
 - b) modalità di valutazione di alcune delle poste del bilancio di esercizio ai fini della compilazione dei conti annuali separati.
- 1.17 In relazione al secondo dei due aspetti sopra citati, le norme di contabilità regolatoria dovrebbero dettare specifici criteri di valutazione delle poste dei conti annuali separati che hanno un particolare impatto ai fini della determinazione del costo riconosciuto dei servizi regolati; ad esempio, tali criteri dovrebbero meglio chiarire, anche con riferimento ai

principi contabili in vigore, la valutazione delle immobilizzazioni utili alla ricostruzione del capitale investito (compresi i criteri per il riconoscimento dei costi operativi capitalizzabili), l'individuazione dei costi che rientrano nella nozione di costo operativo riconosciuto e, infine, degli ammortamenti.

- S1 Si condivide il contenuto del processo di consultazione delineato? Si ritiene che esistano altri aspetti in materia di separazione contabile attualmente previsti dal TIU che necessitano di approfondimenti in fase di consultazione?
- S2 Si condivide la proposta di integrare, in futuro, le disposizioni di separazione contabile di cui al TIU con provvedimenti specifici in materia di contabilità regolatoria sugli aspetti citati?

2 Il contesto normativo comunitario in materia di separazione amministrativa e contabile

- 2.1 Le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE hanno introdotto una serie di importanti novità in materia di obblighi di separazione a carico dei gestori delle infrastrutture essenziali del settore elettrico e del gas naturale, in particolare, per i gestori dei sistemi di trasmissione elettrica e di trasporto del gas naturale e per i gestori dei sistemi di distribuzione dei due settori. Il presupposto delle novità introdotte dalla normativa europea è che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE non hanno consentito di perseguire efficacemente la terzietà nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo della concorrenza nei mercati energetici.
- 2.2 In merito alla separazione contabile, le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE hanno previsto, senza peraltro mutare il quadro giuridico già introdotto dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, specifici obblighi di separazione e trasparenza della contabilità per le imprese del settore elettrico e del gas, in particolare che:
- a) gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolamentazione hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche o del gas naturale nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni;
 - b) le imprese elettriche e del gas naturale, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978. La revisione verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati;
 - c) nella loro contabilità interna, le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Le imprese tengono, inoltre, conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell'energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività;

- d) nella loro contabilità interna, le imprese di gas naturale tengono conti separati per ciascuna attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Le imprese tengono, inoltre, conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore del gas non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL e lo stoccaggio. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività;
 - e) le imprese del gas naturale indicano, in allegato ai conti annuali, ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.
- 2.3 Con riferimento al settore idrico, non si riscontrano, invece, analoghe disposizioni nel contesto normativo comunitario.

3 Il contesto normativo nazionale in materia di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici

- 3.1 Il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79/99, di attuazione della direttiva 96/92/CE, ha introdotto obblighi di separazione societaria per alcune attività del settore elettrico ed ha previsto, nello specifico, che i soggetti che operano in tale settore possano svolgere attività diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalità stabilite dall'Autorità, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi. In maniera analoga, il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164/00 ha previsto obblighi di separazione societaria e contabile per le imprese operanti nel settore del gas naturale.
- 3.2 L'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95, che ha introdotto norme per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, assegna all'Autorità il mandato di emanare direttive per la separazione contabile e amministrativa che consentano di evidenziare separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalle convenzioni, verificando i costi delle singole prestazioni al fine di assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione, garantendo altresì un confronto con i costi di servizi analoghi in altri Paesi e la pubblicità dei dati raccolti.
- 3.3 Il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale le disposizioni previste dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE. Il D.lgs. n. 93/11, in particolare, ha previsto, all'articolo 25, che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE.
- 3.4 Il D.lgs. n. 93/11, all'articolo 26, prevede altresì che le imprese di gas naturale consentono alle autorità competenti di accedere alla loro contabilità conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE, mantenendo comunque la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.

- 3.5 L'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto legge 201/11) ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici precedentemente attribuite dal decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, contestualmente soppressa, precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
- 3.6 L'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11 precisa le funzioni attribuite all'Autorità tra le quali quella di adottare direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo.
- 3.7 La disaggregazione dei costi e dei ricavi per area geografica di cui sopra si deve intendere riferita all'Ambito Territoriale Integrato (ATO) che, ai sensi della all'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, è il territorio sulla base del quale sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente d'Ambito cui la Regione, ex comma 186-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalla Autorità di Ambito.
- 3.8 Ai fini del presente documento, infine, assumono rilievo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118¹, che hanno previsto l'obbligo per tutti gli enti pubblici locali a partire dal 2014, dopo un periodo di sperimentazione che interessa gli anni 2012 e 2013, di affiancamento alla contabilità finanziaria di un sistema di contabilità di tipo economico-patrimoniale.

4 Il quadro regolatorio in materia di separazione contabile

- 4.1 L'Autorità, conformemente ai poteri attribuitigli dalla normativa primaria, ha definito con le deliberazioni 11 maggio 1999, n. 61/99 e 21 dicembre 2001, n. 310/01, per quanto riguarda il settore elettrico, e con la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01 per quanto riguarda il settore gas, il quadro normativo in materia di separazione contabile e amministrativa.
- 4.2 La disciplina della separazione amministrativa e contabile è stata rivista dall'Autorità, successivamente all'entrata in vigore delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, con la deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07, anche in forza del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125 che ha dato mandato all'Autorità di adottare disposizioni di separazione funzionale e contabile secondo le citate direttive.
- 4.3 In particolare, la deliberazione n. 11/07 ha previsto:
- una separazione funzionale finalizzata a garantire l'indipendenza gestionale e decisionale delle attività infrastrutturali del settore elettrico e del gas ed applicata

¹ Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

indipendentemente dal fatto che sussista una condizione di separazione giuridica di tali attività;

- una separazione contabile che prevede la separazione del bilancio delle imprese operanti nel settore elettrico e del gas in attività e comparti e sulla base di criteri definiti dal medesimo TIU e che sono oggetto di illustrazione nell'Allegato 1 al presente documento.
- 4.4 La deliberazione n. 11/07, successivamente alla sua emanazione, è stata oggetto di alcune successive modifiche e integrazioni, in particolare con deliberazione 4 ottobre 2007, n. 253/07, 10 dicembre 2007, n. 310/07, 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08, 20 aprile 2010 ARG/com 57/10 e, infine, con la deliberazione 9 febbraio 2012 36/2012/E/com che ha introdotto misure cautelative che prevedono la sospensione delle erogazioni compensative o incentivanti ai soggetti inadempienti alle disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile.
- 4.5 A partire dall'anno 2009, l'Autorità ha istituito un sistema telematico di raccolta dei conti annuali separati predisposti dalle imprese ai sensi del TIU; annualmente, le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas, iscritte all'anagrafica operatori dell'Autorità, istituita dalla deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08, inviano, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, attraverso la suddetta modalità telematica, i conti annuali separati, la nota di commento, il prospetto delle grandezze fisiche sottostante i conti annuali separati, il bilancio di esercizio e la relazione del revisore sui conti annuali separati.

PARTE II

Proposte di revisione del TIU

5 La separazione contabile dei servizi idrici

- 5.1 Premessa la necessità di modifica della Parte II del TIU, finalizzata ad estendere gli obblighi di separazione contabile alle imprese operanti nel settore idrico integrato, l'Autorità ritiene che la separazione contabile del bilancio di esercizio di tali imprese debba essere articolata in maniera prevalentemente analoga a quelle dei settori dell'energia elettrica e del gas, salvo introdurre, per alcune attività e relativi comparti, una separazione contabile articolata anche sul livello territoriale rappresentato dall'ATO.
- 5.2 L'ATO è l'area geografica sulla quale è attualmente articolato il metodo tariffario transitorio previsto dalla deliberazione 585/2012/IDR e costituirebbe una nuova dimensione della separazione contabile, subordinata all'attività ed ai comparti, che costituiscono gli oggetti separazione stabiliti dal TIU per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.
- 5.3 Pertanto, anche per il servizio idrico integrato, gli esercenti che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo o con qualunque forma giuridica, inclusi i Comuni o gli enti pubblici che gestiscono il servizio in economia, gestiscono uno o più servizi in un determinato territorio sarebbero tenuti ad un sistema di contabilità separata in grado di allocare le poste economiche e patrimoniali del proprio bilancio, per quanto possibile, alle attività, ai comparti e laddove richiesto anche agli ATO. La richiesta di separazione per ATO sarebbe, tuttavia, limitata solo a quelle attività che hanno una forte connotazione territoriale.

5.4 L'Autorità, in analogia a quanto previsto dal metodo tariffario transitorio di cui alla deliberazione 585/2012/IDR, intende prevedere per la separazione contabile dei servizi idrici le seguenti attività:

- a) captazione ad uso del servizio idrico integrato (di seguito: SII);
- b) captazione ad usi multipli;
- c) potabilizzazione;
- d) adduzione ad uso SII;
- e) adduzione ad usi multipli;
- f) distribuzione di acqua;
- g) fognatura;
- h) depurazione ad uso SII;
- i) depurazione mista civile/industriale;
- j) misura dei servizi idrici;
- k) vendita agli utenti;
- l) altre attività idriche;
- m) attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato.

il cui contenuto è illustrato, nello specifico, nell' Allegato 2 al presente documento.

5.5 Le attività di cui sopra sarebbero, quindi, oggetto di separazione in comparti come meglio descritto nell' Allegato 2 al presente documento.

5.6 L'Autorità ritiene che le seguenti attività:

- a) distribuzione di acqua;
- b) fognatura;
- c) misura dei servizi idrici;
- d) vendita agli utenti;

ed i relativi comparti siano suscettibili di *separazione contabile per ciascun ATO* in cui opera il soggetto gestore.

5.7 Da ultimo, si precisa che la separazione delle poste contabili del bilancio di esercizio nelle attività sopra descritte per il servizio idrico integrato, dovrebbe seguire le medesime regole di separazione attualmente previste dal TIU, nella Parte V e IV, per il settore dell'energia elettrica e del gas. In particolare, la separazione delle attività del servizio idrico dovrebbe avvenire come se queste fossero imprese separate, con rilevazioni quindi di contabilità effettuate ex ante; la separazione delle poste contabili nei comparti, invece, laddove non fosse possibile con le stesse regole della separazione in attività, potrebbe seguire criteri di ripartizione di tipo ex post.

5.8 L'Autorità non ritiene, invece, necessario prevedere, per il servizio idrico integrato, una struttura di servizi comuni o funzioni operative condivise diversa da quella attualmente prevista dal TIU, ritenendo che tali servizi e funzioni ben rappresentino la realtà operativa delle imprese che operano in settori diversificati. Né tantomeno intende, in linea di principio, prevedere una modifica alla struttura dei driver di ribaltamento delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise alle attività, salvo individuare, anche alla luce delle segnalazioni pervenute dagli esercenti in sede di consultazione, eventuali driver

aggiuntivi in funzione delle specifiche caratteristiche industriali ed organizzative dei servizi idrici.

- 5.9 L'Autorità, infine, intende valutare la necessità di prevedere l'obbligo di conti annuali separati riferiti al bilancio consolidato per particolari soggetti di maggiori dimensioni che controllino più esercenti operanti nei servizi idrici, in maniera analoga a quanto già previsto dall'articolo 26 del TIU per il settore elettrico e del gas.
- 5.10 Come primo intervento, preordinato, per la regolazione della contabilità del settore idrico, l'Autorità ritiene che anche per questo servizio sia opportuno che i conti annuali separati siano soggetti a revisione da parte di uno specifico organismo.

- S3 Si condivide l'ipotesi di prevedere la certificazione dei conti annuali separati relativi ai servizi idrici? In caso contrario motivare la risposta.
- S4 I criteri di separazione contabile proposti nel presente documento per il settore idrico rappresentano l'ipotesi di segmentazione cui il sistema dovrebbe conformarsi a regime. Quali attività/comparti potrebbero essere aggregati, in una fase transitoria, al fine di individuare una procedura di separazione contabile meno onerosa nel breve termine ma, al contempo, sufficientemente efficace ai fini delle informazioni fornite, nonché propedeutica al raggiungimento, nell'arco di due-tre anni, del sistema a regime?
- S5 Si condivide la proposta di istituire una separazione contabile per ATO per le sole attività di cui al punto 5.6? Si ritiene che sia più efficace separare la contabilità per ATO a livello di attività (come se fossero società separate) o a livello di comparti (usando opportuni driver)? Quali driver potrebbero essere utilizzati in quest'ultimo caso? Motivare le proprie proposte.
- S6 Si condivide la proposta di mantenere inalterata, per i servizi idrici, la struttura e il contenuto previsti dal TIU per i servizi comuni e le funzioni operative condivise e più in generale delle regole di separazione contabile in attività e comparti stabilite dalla Parte V e VI del TIU?
- S7 Si condivide la proposta di mantenere invariati, per i servizi idrici, i driver stabiliti dal TIU per il ribaltamento su attività e comparti dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise? Quali altri driver possono essere individuati per i servizi idrici?
- S8 Con riferimento all'Allegato 2, relativamente alle attività di captazione, potabilizzazione e depurazione, dove i comparti sono individuati sulla base del singolo impianto al di sopra di una determinata soglia, l'Autorità ritiene di adottare le medesime soglie indicate per l'esenzione dall'invio dei dati, di cui al punto 7.8. Si ritengono condivisibili tali soglie? Inoltre, si considera più gestibile individuare i comparti sulla base di classi dimensionali degli impianti medesimi? Come potrebbero essere individuate tali classi?

6 Modifiche alla Parte III del TIU

- 6.1 La seconda tipologia di interventi di integrazione e modifica proposti per il TIU, nasce dalla necessità di adattamento della struttura e del contenuto delle attività e dei comparti relativi al settore elettrico e del gas attualmente previsti dalla Parte III del TIU alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo e del quadro regolatorio di riferimento, come meglio descritto di seguito.

Trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica

- 6.2 Il D.lgs n. 93/11 di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE ha previsto, all'articolo 36, che *l'attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica*, riservata allo Stato, sia svolta in regime di concessione da Terna S.p.A. che svolge i suddetti servizi in qualità di gestore del sistema sull'intera rete di trasmissione nazionale; a Terna S.p.A., in tal senso, sono affidate tutte le responsabilità in materia di gestione e sviluppo della rete. Il decreto prende, altresì, atto dell'esistenza di soggetti proprietari di porzione di rete di trasmissione elettrica, a carico dei quali prevede specifici obblighi di cooperazione nei confronti di Terna S.p.A.. Tali soggetti si configurano, pertanto, come meri proprietari di porzioni di rete di trasmissione, che devono agire secondo le direttive di Terna S.p.A..
- 6.3 Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene necessario apportare una modifica all'attuale definizione contenuta nel comma 4.3 e 4.4 del TIU, dell'attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, facendo esplicito riferimento all'articolo 36 del D.lgs n. 93/11 che prevede che tali attività siano riservate a Terna S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasmissione. In tal senso, tuttavia, l'Autorità intende prevedere la possibilità, dal punto di vista contabile, che le imprese mere proprietarie di porzioni di rete di trasmissione nazionale, possano dare evidenza delle attività svolte su queste porzioni di rete, sulla base delle direttive di Terna S.p.A., in maniera separata dalle altre attività, così come previsto attualmente dal TIU, attribuendo le stesse all'attività di trasmissione.
- 6.4 Sempre con riferimento all'attività di trasmissione dell'energia elettrica, il quadro regolatorio oggi vigente prevede il riconoscimento dei costi sostenuti dal gestore del sistema di trasmissione afferenti le attività di trasmissione e dispacciamento attraverso:
- la componente CTR di cui all'articolo 16 del TIT², a copertura dei costi relativi all'attività di trasmissione; in particolare, la componente CTR include anche i costi per la remunerazione degli investimenti afferenti il Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03 (di seguito: Piano di difesa), separatamente individuati, ai sensi del comma 20.1 del TIT, dalla componente tariffaria CTRPdD, definita come quota parte della componente CTR;
 - il corrispettivo DIS di cui all'articolo 46 della deliberazione 9 giugno 2006 n. 111/06, a copertura dei costi relativi all'attività di dispacciamento.
- 6.5 Ai sensi del comma 4.4 del TIU, l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica comprende, tra l'altro, la predisposizione del Piano di difesa; tuttavia, il TIU attualmente non prevede specifiche disposizioni in merito all'allocazione dei costi afferenti il suddetto piano, che fino ad oggi sono stati allocati da Terna S.p.A. sia all'attività di trasmissione che all'attività di dispacciamento, senza separata evidenza. Al fine di disporre di un quadro regolatorio complessivamente omogeneo, si ritiene opportuno dare separata evidenza contabile ai costi relativi al Piano di difesa e, a tal fine, l'Autorità propone di individuare uno specifico comparto, sia nell'ambito dell'attività di trasmissione che nell'ambito dell'attività di dispacciamento, nel quale prevedere l'attribuzione dei costi sostenuti da Terna S.p.A. per il Piano di difesa in relazione alle due attività.

Misura dell'energia elettrica e del gas

- 6.6 In relazione all'attività di *misura dell'energia elettrica*, si evidenziano alcune importanti novità intervenute nel quadro normativo di riferimento: la prima è relativa al decreto del Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, 28 luglio 2005, che ha dettato i criteri per l'incentivazione della

² Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/elt 199/11.

produzione di energia elettrica prodotta da fotovoltaico ed ha previsto, all'articolo 11, comma 4, che l'Autorità disciplini il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta. A seguito del citato provvedimento, l'Autorità è intervenuta, in materia, con la deliberazione 14 settembre 2005, n. 188/05³ e con la deliberazione 11 aprile 2007, n. 88/07⁴.

- 6.7 Successivamente, i due interventi di normativa nazionale in materia di promozione delle fonti rinnovabili, ovvero il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (c.d. quinto conto energia) e il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, hanno incrementato l'esigenza di precisare il quadro regolatorio al fine di renderlo certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, in materia di misura dell'energia elettrica prodotta; per far fronte a tale esigenza, l'Autorità ha emesso la deliberazione 2 agosto 2012, 339/2012/R/eel recante disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa nelle reti per gli impianti di produzione la cui richiesta di connessione fosse antecedente al 27 agosto 2012.
- 6.8 Ulteriori necessità di revisione della struttura e del contenuto delle attività e dei comparti relativi all'attività di misura dell'energia elettrica, derivano dalle disposizioni introdotte dalla deliberazione ARG/elt 199/11 con le quali l'Autorità ha avviato, in un'ottica di razionalizzazione generale della regolazione del servizio di misura, un processo di semplificazione della normativa vigente, allo scopo di assicurare l'attuazione della disciplina regolatoria (e ridurre i costi per i soggetti regolati e, conseguentemente, per i clienti finali). La deliberazione ARG/elt 199/11 ha, fra l'altro, avviato un processo volto alla ridefinizione delle responsabilità nell'erogazione del servizio di misura, che dovrebbe trovare esito nel corso del quarto periodo regolatorio. Ne consegue, fra l'altro, la necessità di una maggior precisazione dell'attività e dei suoi comparti.
- 6.9 Analoghe esigenze derivano, per quanto riguarda l'attività di misura del gas naturale, dalle disposizioni introdotte dall'Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008 ARG/gas 159/08 (RTDG).
- 6.10 Le citate novità in campo normativo e regolatorio rendono, pertanto, necessaria una revisione dell'attuale struttura e contenuto delle attività e dei comparti relativi alla misura dell'energia elettrica e alla misura del gas naturale contenuti rispettivamente agli articoli 4 e 6 del TIU. L'Autorità intende, in tal senso, omogeneizzare le definizioni delle attività e dei comparti tra i due settori, e nello specifico:
- introdurre una nuova attività, oggetto di regolazione da parte dell'Autorità, che riguarderà sia gli esercenti la produzione elettrica che gli esercenti la distribuzione elettrica, denominata "*Misura dell'energia elettrica prodotta*", distinta dall'attuale attività di misura dell'energia elettrica, con relativi comparti;
 - reformulare l'attuale definizione dell'attività di misura dell'energia elettrica di cui al comma 4.1 del TIU in "*Misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti*" e, di conseguenza, dei comparti previsti al comma 6.5 del TIU;
 - introdurre, all'articolo 1 del TIU, la definizione di "*misuratore*" al fine di indicare indistintamente, con la parola "*misuratore*", sia il misuratore dell'energia elettrica che il gruppo di misura del gas.

³ Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005.

⁴ Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione.

Nell'Allegato 3 o al presente documento vengono illustrate le modifiche proposte alla struttura e al contenuto delle attività e dei comparti della misura dell'energia elettrica e del gas.

Vendita ai clienti finali del gas naturale

- 6.11 Importanti novità in materia regolatoria riguardano l'attività di *vendita al dettaglio di gas naturale*, novità introdotte dalla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG). Tali novità rendono superata, ai fini della regolazione, la struttura delle attività e dei comparti attualmente prevista dal TIU per l'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale.
- 6.12 Nello specifico, il TIVG ha individuato, all'articolo 2, specifiche tipologie di punti di riconsegna e, all'articolo 4, ha identificato i punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali che hanno diritto al *Servizio di tutela*, definendo le relative condizioni economiche da applicare loro.
- 6.13 Ai fini della corretta determinazione delle componenti delle condizioni economiche per il servizio di tutela, l'Autorità ritiene quindi necessario disporre di informazioni di dettaglio relativamente a tale servizio, ciò anche in coerenza con quanto previsto per il settore dell'energia elettrica e, di conseguenza, intende prevedere l'introduzione delle seguenti *due distinte attività*:
- a) Vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela;
 - b) Vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato.

Servizi di ultima istanza

- 6.14 Relativamente ai *comparti* di entrambe le attività di cui al punto precedente, l'Autorità intende definire la seguente struttura:
- a) Vendita ai clienti domestici;
 - b) Vendita a condomini con uso domestico;
 - c) Vendita a utenze relative ad attività di servizio pubblico;
 - d) Vendita per usi diversi.
- Per ciascun comparto, l'identificazione dei clienti finali sarebbe in questo caso coerente con le tipologie di cliente finale identificate dal TIVG.
- 6.15 L'Autorità ha, inoltre, definito la disciplina dei *servizi di ultima istanza* nel settore del gas naturale, prevedendo i seguenti servizi:
- a) servizio di Fornitura di Ultima Istanza, di cui al Titolo IV Sezione 1 del TIVG;
 - b) il servizio di default sulla rete di distribuzione, di cui alla deliberazione 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas;
 - c) servizio di default sulla rete di trasporto, di cui alla deliberazione 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas.

- 6.16 Nell'ambito della disciplina dei servizi di default (sia per la distribuzione che per il trasporto), l'Autorità ha previsto la definizione di appositi corrispettivi a remunerazione del servizio erogato a favore del gestore di rete (distributore-impresa maggiore di trasporto). Inoltre, l'attuale regolazione stabilisce che il suddetto gestore di rete possa individuare degli esercenti la vendita che, nel ruolo di Fornitori Transitori, assumano la qualifica di

utente della distribuzione⁵, o di utente del bilanciamento⁶, con riferimento ai punti di riconsegna e ai relativi prelievi per i quali dovrebbero essere attivati rispettivamente i servizi di default distribuzione o di default trasporto. Infine, l’Autorità ha previsto che sia il Fornitore di Ultima Istanza che gli operatori che forniscono i servizi di default, direttamente (quindi il distributore - l’impresa maggiore di trasporto) o attraverso i Fornitori Transitori, abbiano accesso a specifici meccanismi di riconoscimento degli oneri, tra cui gli oneri e i rischi del mancato pagamento.

- 6.17 Pertanto, al fine di rendere pienamente efficaci i meccanismi di remunerazione per i gestori di rete che erogano il servizio di default nonché i meccanismi di riconoscimento degli oneri e di permettere che gli oneri dichiarati siano verificabili, l’Autorità ritiene necessario adeguare la struttura delle attività previste dal TIU per gli operatori che erogano i servizi di ultima istanza.
- 6.18 In tal senso, l’Autorità intende prevedere, per i suddetti servizi, la definizione di un’attività specifica denominata *Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale*, che comprenderebbe le operazioni relative all’attività di erogazione ai clienti finali e, nel caso del servizio di default su rete di trasporto anche agli utenti della distribuzione, dei servizi di ultima istanza. Per tale attività, l’Autorità propone l’introduzione dei seguenti *comparti*:
- a) Servizio di Fornitura di Ultima Istanza;
 - b) Servizio di default su rete di trasporto del gas naturale e relativa Fornitura Transitoria;
 - c) Servizio di default su rete di distribuzione del gas naturale e relativa Fornitura Transitoria.
- 6.19 Nell’Allegato 4 al presente documento viene illustrata, con maggiore dettaglio, la nuova struttura e contenuto delle attività e dei comparti relativi alla vendita ai clienti finali del gas naturale a seguito delle novità regolatorie sopra descritte.

Servizio di salvaguardia

- 6.20 Con riferimento al settore elettrico, le modifiche che l’Autorità intende implementare sono collegate al completamento della disciplina del *servizio di Salvaguardia*. In particolare, con la deliberazione 20 settembre 2012 370/2012/R/eel, l’Autorità ha individuato i criteri per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per la fornitura di energia elettrica ai clienti non disalimentabili ed un specifico meccanismo per la loro reintegrazione.
- 6.21 Di conseguenza, al fine di rendere pienamente efficace tale meccanismo di reintegrazione e di permettere che gli oneri dichiarati siano verificabili, l’Autorità intende adeguare gli obblighi di separazione contabile per gli esercenti la salvaguardia. Attualmente, infatti, le informazioni contabili relative alle operazioni svolte nell’ambito della vendita di energia elettrica ai clienti finali in regime di salvaguardia, vengono rendicontate in un comparto specifico dell’attività di *Vendita ai clienti tutelati dell’energia elettrica*, denominato “*Clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 156/07*”, distinto dall’altro comparto della medesima attività “*Clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela di cui alla deliberazione n. 156/07*”, entrambi previsti dal comma 6.6 del TIU.

⁵ Deliberazione dell’Autorità 540/2012/R/gas.

⁶ Deliberazione dell’Autorità 249/2012/R/gas, art. 2.4.

- 6.22 Alla luce di quanto sopra, l’Autorità intende introdurre un’attività specifica relativa alla *Vendita di energia elettrica ai clienti finali in Salvaguardia*, e rispetto a tale attività, l’Autorità intende definire i seguenti *comparti*:
- a) *Vendita di energia elettrica ai clienti finali non disalimentabili*, di cui all’articolo 18 della deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08;
 - b) *Vendita di energia elettrica ai clienti finali disalimentabili* di cui all’articolo 1 della deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08.
- 6.23 L’attuale attività *Vendita ai clienti tutelati dell’energia elettrica* di cui al comma 4.8 bis del TIU verrebbe, di conseguenza, sostituita con l’attività *Vendita di energia elettrica ai clienti finali in Maggior Tutela*, che dovrebbe, quindi, comprendere i seguenti *comparti*:
- a) *Vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici* di cui all’articolo 2.3, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito TIV);
 - b) *Vendita di energia elettrica ai clienti finali non domestici*, di cui all’articolo 2.3, lettera c) punto i) e all’articolo 8.2, lettere b) e c) del TIV.

Nell’Allegato 5 al presente documento vengono illustrate, in dettaglio, le proposte di modifica relative alle attività di vendita di energia elettrica sopra esposte.

Ulteriori modifiche ad attività e comparti

- 6.24 Infine, ulteriori esigenze di revisione del TIU derivano dall’esperienza maturata in questi anni nella raccolta dei conti annuali separati, a fronte di specifiche segnalazioni e suggerimenti pervenuti dalle imprese e di conseguenti interpretazioni fornite dall’Autorità; le proposte di revisione, pertanto, integrano le definizioni fornite dal TIU di alcuni comparti al fine di una migliore perimetrazione degli stessi e, quindi, di una migliore significatività dei dati forniti dalle imprese nei conti annuali separati. Le modifiche riguardano nello specifico i comparti delle seguenti attività:
- a) *produzione dell’energia elettrica* di cui al comma 6.1 del TIU;
 - b) *distribuzione dell’energia elettrica* di cui al comma 6.4 del TIU;
 - c) *distribuzione del gas naturale* di cui al comma 6.11 del TIU.

Nell’Allegato 5 al presente documento vengono illustrate, in dettaglio, le proposte di modifica relative alle attività di cui sopra.

S9	Si condividono le modifiche alle attività e comparti del settore elettrico e del gas proposte?
S10	Si ritiene che occorra apportare ulteriori modifiche o integrazioni alla struttura e al contenuto delle attività e dei comparti attualmente previsti dal TIU per il settore elettrico e del gas alla luce di modifiche del quadro normativo di riferimento o di esigenze di miglioramento della relativa perimetrazione?

7 Semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile

- 7.1 La terza direttrice di intervento oggetto del presente documento si inquadra nell’ambito del procedimento di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi previsti

dall'Autorità per lo svolgimento delle sue funzioni, di cui alla deliberazione 9 febbraio 2012, 41/2012/A/COM. In tal senso, l'Autorità intende:

- a) rivedere le soglie di applicazione del regime ordinario e semplificato di separazione contabile;
 - b) prevedere una soglia di esenzione dagli obblighi di invio all'Autorità dei conti annuali separati, fermo restando, tuttavia, l'obbligo previsto dalla normativa primaria e comunitaria per tutte le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico alla tenuta di una contabilità di tipo separato secondo le regole previste dal TIU;
 - c) semplificare la richiesta di informazioni di separazione contabile relative alla movimentazione delle immobilizzazioni attualmente prevista dal TIU.
- 7.2 Le proposte di semplificazione di cui al presente documento sono finalizzate, oltre che alla razionalizzazione delle raccolte dati effettuate dall'Autorità, anche alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese per le attività regolatorie, nell'ottica quindi di un contenimento dei costi sostenute da queste, costi riconducibili, nel particolare contesto della separazione contabile, alle ore uomo dedicate alla predisposizione e all'invio dei conti annuali separati e, in molti casi, anche all'adeguamento dei sistemi informativi necessari a tale scopo.
- 7.3 Le previsioni di semplificazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile devono, tuttavia, tener conto dell'esigenza informativa dell'Autorità sulle imprese che, svolgendo attività di tipo infrastrutturale, sono oggetto di regolazione di tipo tariffario, per le quali non si può prescindere dalla disponibilità di adeguate informazioni di tipo economico e patrimoniale disaggregate. D'altro canto è possibile limitare la richiesta di informazioni a quelle strettamente necessarie sia per le imprese di minori dimensioni, che sono generalmente meno strutturate dal punto di vista contabile e gestionale, sia per le imprese che operano nei cosiddetti settori liberi della filiera per le quali sono comunque disponibili all'Autorità altre fonti informative concernenti le loro attività.
- 7.4 In relazione a quanto sopra, per particolari categorie di soggetti, operanti nelle attività libere della filiera elettrica e del gas, sono state attivate, negli ultimi anni, sia all'interno della stessa Autorità, che presso altri soggetti istituzionali, raccolte informative che forniscono informazioni di dettaglio di varia natura sulle attività svolte da questi soggetti. Le fonti in questione sono rappresentate, ad esempio, dal sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione elettrica (sistema GAUDÌ) gestito da Terna S.p.A. e dai datawarehouse gestiti dalle società GME S.p.A., Terna S.p.A. e GSE S.p.A. ai fini del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento.
- 7.5 Da ultimo si rileva come, per le imprese oggetto di regolazione tariffaria, l'Autorità abbia attivato delle raccolte periodiche relative alla movimentazione contabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, necessarie agli aggiornamenti tariffari annuali (cosiddette raccolte RAB).
- 7.6 Alla luce di quanto sopra, l'Autorità intende prevedere l'obbligo di predisposizione ed invio dei conti annuali separati secondo il regime ordinario di separazione contabile alle imprese che esercitano una o più delle seguenti attività:
- a) Produzione dell'energia elettrica tramite *impianti rilevanti o essenziali* come individuati da Terna S.p.A. ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;

- b) Distribuzione dell'energia elettrica a più di 5.000 punti di prelievo (o che accedano ad un regime di riconoscimento individuale dei costi⁷);
- c) Misura dell'energia elettrica a più di 5.000 punti di prelievo;
- d) Acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica, con vendita nell'esercizio di riferimento di un quantitativo superiore a 100 Gwh;
- e) Vendita ai clienti finali di energia elettrica, in regime di maggior tutela, sul libero mercato o in regime di salvaguardia con un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio superiore a 1.000;
- f) Distribuzione del gas naturale a più di 5.000 punti di riconsegna;
- g) Misura del gas naturale a più di 5.000 punti di riconsegna;
- h) Acquisto e vendita all'ingrosso di gas naturale, con vendita nell'esercizio di riferimento di un quantitativo di gas superiore a 1.000 Msmc;
- i) Vendita ai clienti finali di gas naturale in regime di tutela, sul libero mercato o nell'ambito di servizi di ultima istanza, ad un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio superiore a 1.000;
- j) Attività del servizio idrico integrato svolte tramite società di capitali, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali, enti pubblici territoriali (inclusi i consorzi, le unioni di comuni, e le comunità montane), che forniscono il servizio di captazione, anche con una pluralità di impianti, con potenzialità maggiore a 50 mc/h;
- k) Attività del servizio idrico integrato svolte tramite società di capitali, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali, enti pubblici territoriali (inclusi i consorzi, le unioni di comuni, e le comunità montane), che svolgono i servizi all'ingrosso di adduzione, adduzione e potabilizzazione, cessione di acqua;
- l) Attività del servizio idrico integrato svolte tramite società di capitali, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali, enti pubblici territoriali (inclusi i consorzi, le unioni di comuni, e le comunità montane), che svolgono esclusivamente il servizio all'ingrosso di potabilizzazione, con impianti di potenzialità maggiore di 5.000 m³/giorno;
- m) Attività del servizio idrico integrato svolte tramite società di capitali, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali, enti pubblici territoriali (inclusi i consorzi, le unioni di comuni, e le comunità montane), che forniscono il servizio di potabilizzazione, acquedotto e fognatura a più di 1.000 utenti;
- n) Attività del servizio idrico integrato svolte tramite società di capitali, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali, enti pubblici territoriali (inclusi i consorzi, le unioni di comuni, e le comunità montane), che forniscono il servizio di depurazione, anche con una pluralità di impianti, con potenzialità maggiore di 2.000 abitanti equivalenti;
- o) Distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate a più di 1.000 utenti;
- p) imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

⁷ A titolo di esempio il regime di Perequazione Specifica Aziendale, regime regolato dalla deliberazione 22 giugno 2004, n. 96/04.

- 7.7 Di conseguenza, a tutte le altre imprese operanti nel settore elettrico, del gas o nel servizio idrico integrato, diverse dalle precedenti, si applicherebbe il regime di separazione semplificato.
- 7.8 In merito alla proposta di ridefinire la soglia per l'applicazione del regime ordinario di separazione contabile, si segnala la necessità di prevedere l'applicazione del suddetto regime alle imprese di *distribuzione, misura e vendita di gas diversi da gas naturale tramite reti canalizzate*. Tale esigenza, già espressa dall'Autorità nel documento di consultazione del 16 giugno 2011, DCO 23/11⁸, deriva dalle criticità riscontrate nella determinazione del livello della componente QVD a copertura dei costi di tale attività. A fronte della mancanza di dati di bilancio disaggregati e analitici che permettessero analisi attendibili e significative, infatti, l'Autorità ha dovuto determinare tale componente utilizzando i dati relativi al settore del gas naturale.
- 7.9 L'Autorità intende, altresì, prevedere un regime di esenzione dall'invio annuale dei conti separati per le imprese che, tra le attività regolate, svolgono esclusivamente una o più delle seguenti attività:
- a) Produzione dell'energia elettrica senza essere proprietario o gestire impianti rilevanti o essenziali come individuati da Terna S.p.A. ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
 - b) Produzione elettrica come autoproduttori come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
 - c) Distribuzione dell'energia elettrica a meno di 1.000 punti di prelievo;
 - d) Misura dell'energia elettrica a meno di 1.000 punti di prelievo;
 - e) Acquisto e vendita all'ingrosso di energia elettrica, con vendita nell'esercizio di riferimento di un quantitativo inferiore a 100 Gwh;
 - f) Vendita ai clienti finali di energia elettrica, con un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio inferiore a 1.000;
 - g) Distribuzione del gas naturale a meno di 1.000 punti di riconsegna;
 - h) Misura del gas naturale a meno di 1.000 punti di riconsegna;
 - i) Acquisto e vendita all'ingrosso di gas naturale, con vendita nell'esercizio di riferimento di un quantitativo di gas inferiore a 1.000 Msmc;
 - j) Vendita ai clienti finali di gas naturale in regime di tutela, sul libero mercato e nell'ambito di servizi di ultima istanza, ad un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio inferiore a 1.000;
 - k) Attività del servizio idrico integrato svolte da aziende speciali o enti pubblici territoriali (inclusi i consorzi, le unioni di comuni, e le comunità montane), cui si applica il regime di separazione semplificato;
 - l) Distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate a meno di 1.000 utenti;
 - m) Attività elettriche estere nel settore elettrico, del gas o nei servizi idrici svolte in Italia senza stabile organizzazione;

⁸ “Modifica della disciplina dell'attività di vendita al dettaglio di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate”.

- n) Imprese che, nell'esercizio di riferimento, non abbiano conseguito ricavi operativi in alcuna delle attività del settore elettrico, del gas o nei servizi idrici.
- 7.10 Infine, l'Autorità intende proporre che, ai fini della raccolta dei conti annuali separati, le imprese tenute invio, tramite appositi schemi oggetto di pubblicazione annuale, soltanto alcune informazioni sintetiche e riassuntive della movimentazione delle immobilizzazioni, che possano essere tuttavia riconciliate, nei casi previsti, con le informazioni contenute nelle raccolte periodiche sulla movimentazione contabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali effettuata ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali (raccolte RAB).
- 7.11 L'Autorità intende, altresì, prevedere che siano esentate dall'invio delle informazioni relative alla movimentazione delle immobilizzazioni nelle raccolte dati di separazione contabile:
- le imprese che operano nelle attività libere che non sono tenute, in quanto tali, ad inviare informazioni sulla movimentazione contabile delle immobilizzazioni a fini tariffari;
 - i meri proprietari di infrastrutture di rete nel settore elettrico, del gas o dei servizi idrici, per i quali le informazioni sulla movimentazione dei cespiti sono trasmesse all'Autorità dai soggetti che gestiscono il servizio su tali infrastrutture tramite le raccolte periodiche sulla movimentazione contabile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali effettuata ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali (raccolte RAB).

S11 Si condividono le soglie di applicazione del regime ordinario, semplificato e le soglie di esenzione proposte?

S12 Il paragrafo 7 del presente documento prevede che le imprese del settore idrico siano divise in due categorie: quelle a cui si applica il regime ordinario (ad esempio le imprese che forniscono il servizio di potabilizzazione, acquedotto e fognatura a più di 1.000 utenti) e le rimanenti imprese, cui si applica sia il regime contabile semplificato, sia l'esenzione dall'invio annuale dei conti separati. Si ritiene più utile proporre tre categorie di imprese: quelle a cui si applica il regime ordinario, superiori ad una soglia maggiore di quella indicata per l'esenzione all'invio dei dati (ad esempio 5.000 utenti per il servizio di potabilizzazione, acquedotto e fognatura), quella a cui si applica il regime semplificato (ad esempio 5.000-1.000 utenti) e quella a cui si applica sia il regime semplificato sia l'esenzione dall'invio (ad esempio fino a 1.000 utenti)? In questo caso, per i diversi servizi, quali potrebbero essere le soglie dimensionali utili a distinguere tra regime ordinario e semplificato?

S13 Si ritiene che esistano altre sovrapposizioni nelle informazioni richieste dalla separazione contabile con altre fonti informative a disposizione dell'Autorità?

8 Interventi sulle disposizioni della Parte V e VI del TIU

- 8.1 L'ultima tipologia di intervento, oggetto di proposta nel presente documento, riguarda la modifica di alcune disposizioni della parte V e VI del TIU, relativamente ad aspetti di tipo prettamente contabile.
- 8.2 Il primo intervento in consultazione riguarda il superamento della previsione contenuta nel comma 20.1 lettera b) del TIU che attualmente prevede che, mentre ai comparti debbano

essere attribuiti tutti i costi, i ricavi siano attribuiti ai comparti solo nel caso in cui siano rappresentati da ricavi tariffari stabiliti dall'Autorità, da specifici ricavi derivanti da prestazioni a corrispettivo anche se non stabilito dall'Autorità o da ricavi da prestazioni su mercati non regolamentati; in caso contrario, i ricavi vengono classificati come non valori attribuibili.

- 8.3 La disposizione citata crea una disparità nel trattamento, ai fini dell'attribuzione ai comparti, di ricavi e di costi e quindi la mancata correlazione degli stessi; pertanto, l'Autorità propone che ai comparti debbano *essere sempre integralmente attribuiti tutte le componenti positive e negative di reddito*, sulla base degli stessi criteri utilizzati per l'attribuzione delle attività o, quando questo non è possibile, utilizzando criteri di ragionevolezza e di rispetto del criterio di correlazione.
- 8.4 Infine, l'Autorità propone di apportare modifiche, sostanzialmente di natura formale, ad alcune disposizioni contenute nella Parte V e VI del TIU in relazione ai seguenti aspetti:
- a) novità introdotte in materia di revisione legale dei conti dal Decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 3;
 - b) attribuzione dei costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise alle attività prevista nel regime semplificato di separazione contabile.

Le modifiche in questione sono oggetto di approfondimento nell'Allegato 6 al presente documento.

S14	Si condividono le proposte di modifica alla Parte V e VI del TIU?
S15	Si ritiene che esistano altre modifiche necessarie a tali parti che possano semplificare il processo di separazione contabile e migliorare la qualità dell'informazione fornita?

9 Efficacia delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile

- 9.1 L'Autorità intende prevedere che le nuove disposizioni, oggetto del presente documento, si applichino a partire dal primo esercizio che si apre dopo l'entrata in vigore del provvedimento definitivo di revisione del TIU, presumibilmente quindi a partire dall'esercizio 2014.
- 9.2 L'Autorità intende, altresì, prevedere che le nuove disposizioni, oggetto del presente documento, possano essere applicate, con modalità semplificate, all'esercizio in corso all'entrata in vigore del provvedimento di modifica del TIU; per le imprese il cui esercizio contabile coincide con l'anno solare, l'esercizio sarebbe, quindi, il 2013.
- 9.3 In tal senso, l'Autorità intende prevedere che, per l'esercizio 2013, le imprese possano predisporre i conti annuali separati utilizzando, ai fini della separazione contabile nelle attività, criteri ragionevoli scelti dall'impresa ex post, analoghi a quelli previsti per la separazione dei comparti.
- 9.4 Alla luce di quanto sopra, si inserisce l'altra proposta di modifica alle disposizioni della Parte V e VI del TIU che riguarda la necessità di *definire, in maniera più rigorosa, l'esercizio sociale cui si deve fare riferimento in relazione alle diverse raccolte dei conti annuali separati*, che, per definizione, coincidono con l'anno solare. In tal senso, diversi operatori hanno segnalato la difficoltà di individuare il bilancio di esercizio oggetto di separazione nel caso di esercizi sociali non corrispondenti all'anno solare o nel caso di più

bilanci redatti in un determinato anno (a seguito ad esempio di operazioni straordinarie di impresa).

- 9.5 In relazione a quanto sopra, l'Autorità intende prevedere che, nel caso in cui un'impresa, con riferimento ad una determinata raccolta dei conti annuali separati (che coincide con l'anno solare), inizi più di un esercizio sociale, debba predisporre i conti annuali separati con riferimento al bilancio che meglio rappresenti, per durata, le operazioni compiute dall'impresa nell'anno solare della raccolta.

S16 Si condivide la possibilità che le modifiche previste per il TIU possano applicarsi anche per l'esercizio 2013 sulla base di criteri semplificati di separazione contabile?

S17 Si condivide la proposta in merito alla definizione dell'esercizio sociale cui si deve fare riferimento in relazione alle diverse raccolte dei conti annuali separati?

PARTE III

Allegati

Allegato 1 Le norme di separazione contabile previste dal TIU

Gli obblighi di separazione contabile previsti dal TIU per le imprese operanti nel settore elettrico del gas hanno la finalità di:

- a) assicurare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei suddetti settori;
- b) impedire discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti.
- c) impedire transazioni infragruppo a costi non allineati con il mercato.

Il TIU prevede, in particolare, un obbligo generalizzato di separazione contabile per le imprese del settore elettrico e del gas, che si estende quindi anche alle imprese che operano nelle attività cosiddette libere della filiera, vale a dire nell'attività di vendita e di produzione di elettricità o gas. Il TIU, all'articolo 1, introduce una serie di definizioni che sono rilevanti ai fini dell'applicazione delle regole di separazione contabile, in particolare la definizione di:

- a) attività, quale fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata;
- b) comparto, quale unità logico-organizzativa che individua una aggregazione di valori economici e patrimoniali per destinazione più analitica di quanto previsto dalle attività;
- c) funzione operativa condivisa, quale funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività del soggetto medesimo, anche al di fuori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- d) gruppo societario, quale l'insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91;
- e) poste economiche, voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono espresse nel conto economico;
- f) poste patrimoniali, voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono espresse nello stato patrimoniale;
- g) infine, servizio comune, quale unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa.

Le norme di separazione contabile sono contenute nella Parte V del TIU laddove si prevede che il bilancio dell'esercente venga separato nelle attività e nei comparti, il cui contenuto è definito dallo stesso TIU nella Parte III, secondo un preciso percorso, illustrato di seguito.

La separazione delle poste patrimoniali ed economiche nelle attività deve essere effettuata come se tali attività fossero vere e proprie imprese separate e quindi con rilevazioni contabili distinte per attività sin dalla loro origine e in modo sistematico durante il periodo amministrativo e tali da

permettere un'attribuzione quanto più diretta possibile delle poste del bilancio alle singole attività. L'attribuzione diretta delle poste del bilancio alle attività avviene, quindi, utilizzando una precisa gerarchia di fonti:

- a) in primis, la contabilità generale, laddove il piano dei conti utilizzato dall'impresa sia sufficientemente dettagliato per rilevare le operazioni contabili per singola attività svolta;
- b) in secondo luogo, utilizzando la contabilità industriale o analitica che, tramite appositi oggetti contabili⁹, permette un'attribuzione più specifica delle operazioni svolte alle attività rispetto a quella consentita dalla contabilità generale;
- c) e, in ultima analisi, attraverso una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato, come, per esempio, nel caso della manodopera attribuita alle diverse attività sulla base delle ore di lavoro, opportunamente rilevate, per singola attività.

La separazione contabile per attività, quindi, presuppone da parte delle imprese un'organizzazione contabile basata su criteri di rilevazione economica patrimoniale tipica delle imprese commerciali, che affianchi alla contabilità generale obbligatoria, una contabilità di tipo analitico¹⁰.

Le regole di separazione contabile dettate dal TIU prediligono un'attribuzione per quanto possibile diretta alle attività; solo quando questo non è possibile, si prevede l'attribuzione ai cosiddetti servizi comuni e funzioni operative condivise, che sono oggetti contabili, individuati tassativamente dal TIU, riferiti alle strutture centralizzate nell'ambito dell'organizzazione aziendale o comunque a funzioni aziendali che lavorano per due o più attività.

Per una corretta rappresentazione patrimoniale ed economica delle attività, il TIU prevede, altresì, di effettuare la rilevazione contabile delle transazioni interne tra attività e tra servizi comuni e funzioni operative condivise; trattasi di vendite e acquisti di beni e servizi tra attività e tra servizi comuni e funzioni operative condivise (esempio tipico sono le ore lavorate dal personale attribuito ad un'attività, per un'altra attività aziendale) che, tuttavia, devono essere opportunamente tracciate nella contabilità interna aziendale, evidenziate appositamente negli schemi dei conti annuali separati e, soprattutto, valorizzate con precisi criteri dettati dall'articolo 24 del TIU; tali criteri prevedono l'utilizzo del prezzo di mercato e, per le operazioni per quali non è possibile fare riferimento ad un prezzo formatosi sul libero mercato, una valorizzazione nei limiti del costo pieno a consuntivo.

Al fine di individuare i valori delle poste economiche attribuibili a ciascuna attività, a valle dell'imputazione diretta sopra descritta e delle eventuali transazioni interne tra attività, il TIU prevede che i costi attribuiti in prima istanza ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso, siano attribuiti alle attività in funzione del peso di specifici driver di ribaltamento che sono individuati, in maniera tassativa, dal medesimo TIU.

Le poste patrimoniali ed economiche del bilancio dell'esercente vengono altresì suddivise in comparti, anch'essi individuati per ciascuna attività nella Parte III TIU, utilizzando gli stessi criteri utilizzati per la separazione in attività; solo qualora questo non sia possibile, il TIU prevede un'attribuzione ai comparti integrando le eventuali informazioni non determinabili attraverso la contabilità generale, né attraverso quella analitica, con rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

⁹ Tipicamente rappresentati dai centri di costo e ordini interni.

¹⁰ In tal senso, il TIU non impone una determinata organizzazione contabile alle imprese, che sono quindi libere di adottare quella che meglio si adatti alle loro esigenze operative, pur sempre nel rispetto delle finalità della separazione contabile.

Nell'applicazione delle norme di separazione contabile, le imprese sono tenute ad utilizzare gli stessi principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio di esercizio; pertanto, le imprese che, ad esempio, utilizzassero i principi contabili internazionali ai fini del bilancio di esercizio non sono tenute ad una diversa valutazione delle poste ai fini dei conti annuali separati, ma ad una loro semplice riclassificazione nei conti annuali separati.

Particolare attenzione è posta dal TIU alla valorizzazione delle transazioni che avvengono con altre imprese del gruppo societario di appartenenza; la previsione, contenuta nell'articolo 25, implica che tali transazioni, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, avvengano sulla base del principio di libera concorrenza tra le parti ovvero di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o simili a condizioni simili o identiche nel libero mercato. Le transazioni in oggetto devono essere supportate da apposita documentazione atta a verificarne la corretta valorizzazione.

Le previsioni contenute nell'articolo 25 sono finalizzate a prevenire eventuali discriminazioni o trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti; in tal senso, il TIU prevede che rientrino nell'ambito di applicazione della separazione contabile anche tutti i soggetti di diritto italiano o estero appartenenti ad un gruppo societario che opera in una o più attività dei due settori, che intrattengono rapporti economici o patrimoniali funzionali allo svolgimento delle attività degli esercenti nei due settori, che non hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività elettriche o del gas naturale, ma che prestano servizi di qualsiasi natura, quali quelli che rientrano nelle tipologie dei servizi comuni o delle funzioni operative condivise previsti dal TIU, alle imprese dei settori dell'elettricità e del gas naturale.

La separazione contabile del bilancio riguarda le poste dello stato patrimoniale, del conto economico e della movimentazione delle immobilizzazioni; gli schemi, pubblicati annualmente dall'Autorità, ricalcano la struttura degli schemi del bilancio prevista dal Codice Civile ma presentano, in particolare per il conto economico, un dettaglio maggiore di voci che sono specifiche delle singole attività e sono finalizzate a raccogliere le informazioni necessarie all'attività regolatoria dell'Autorità.

Non tutte le poste del bilancio delle imprese sono oggetto di separazione contabile; in particolare sono escluse le poste patrimoniali ed economiche che si riferiscono a voci tributarie, finanziarie, e relative al patrimonio netto che sono tipicamente frutto di una gestione centralizzata da parte delle imprese.

I conti annuali separati sono accompagnati da una nota di commento il cui contenuto minimo obbligatorio è previsto dall'articolo 27 del TIU e sono soggette a revisione legale, per la quale vigono le disposizioni dell'articolo 28.

La separazione contabile è prevista anche per le poste del conto economico del bilancio consolidato di alcune tipologie di imprese che operando nel settore elettrico o del gas controllino direttamente o indirettamente almeno un esercente operante anch'esso in almeno una delle attività di tali settori.

Per gli esercenti di minori dimensioni, la Parte VI del TIU prevede un regime semplificato di separazione contabile che prevede in sintesi:

- a) la separazione contabile tra attività limitata alle sole poste economiche e alla movimentazione delle immobilizzazioni, senza ulteriore suddivisione delle attività in comparti ;
- b) la separazione delle poste nelle diverse attività basata su rilevazioni di contabilità generale che, ove risultino insufficienti, possono essere integrate facendo ricorso alla contabilità analitica ed, in subordine, a rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità;

- c) l'utilizzo, accanto alle funzioni operative condivise, di un unico aggregato che raggruppa i servizi comuni;
- d) l'attribuzione delle poste relative alle funzioni operative condivise e all'aggregato dei servizi comuni in funzione dei costi operativi diretti delle attività, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia.

I conti annuali separati, con tutti i relativi allegati, devono essere trasmessi all'Autorità entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio tramite un sistema telematico accessibile dal sito internet dell'Autorità. Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di una serie di maschere che, partendo dal bilancio di esercizio, permettono il caricamento¹¹ dei valori direttamente attribuiti alle attività, ai comparti, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise nonché dei valori relativi ai driver di ribaltamento. Il sistema, quindi, opera il ribaltamento delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise alle attività e ai comparti sulla base dei valori dei driver indicati dall'esercente.

Il sistema è accessibile agli esercenti previa registrazione nell'anagrafica operatori dell'Autorità¹², nella quale gli esercenti indicano le attività svolte nei settori dell'energia elettrica e del gas e che sono prese a riferimento dal sistema telematico di raccolta della separazione contabile ai fini della compilazione dei conti annuali separati.

Si precisa, infine, che il TIU prevede attualmente un'esenzione dall'obbligo di invio dei conti annuali separati per gli autoproduttori elettrici e i piccoli produttori elettrici.


La normativa di riferimento sulla separazione contabile, le relative Istruzioni applicative, la sezione "Domande e risposte" e il Manuale d'uso del sistema telematico di raccolta sono accessibili nella seguente pagina del sito internet dell'Autorità:

<http://www.autorita.energia.it/it/operatori/unbundling.htm>

In figura 1 viene illustrata, con riferimento ai valori economici, la successione delle fasi della separazione contabile per attività oggetto di descrizione nelle pagine precedenti.

¹¹ E' previsto anche un caricamento automatico tramite una funzionalità XML.

¹² Istituita con la deliberazione 23 giugno 2008 – GOP 35/08.



(*) Si tratta delle voci tributarie, finanziarie, relative al patrimonio netto e straordinarie.

Allegato 2 Contenuto e struttura delle attività e dei comparti ai servizi idrici

L'attività di *captazione ad uso SII* consiste nello svolgimento delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua destinata esclusivamente al SII; include i prelievi da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.).

L'attività di *captazione ad usi multipli* consiste nello svolgimento delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua destinata al SII e ad altri usi; include i prelievi da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.).

L'attività di *potabilizzazione* consiste nello svolgimento delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza all'acqua distribuita.

L'attività di *adduzione ad uso SII* consiste nello svolgimento delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle reti dedicate, necessarie a rendere disponibile, esclusivamente per il SII, l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso.

L'attività di *adduzione ad usi multipli* consiste nello svolgimento delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile, per il SII e per altri usi, l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, compreso il vettoriamento, nonché la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso condivisi con gli altri usi.

L'attività di *distribuzione di acqua* consiste nello svolgimento delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali del SII, nonché alla cessione di acqua, potabile e non, per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali, nonché per uso industriale, agricolo, igienico-sanitario; include, infine, la realizzazione e manutenzione delle connessioni degli utenti alla rete idrica.

L'attività di *fognatura* consiste nello svolgimento delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue, tra cui le acque reflue industriali, di prima pioggia e di dilavamento e le acque reflue assimilate alle domestiche, nonché delle infrastrutture per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano; comprende le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli emissari e le stazioni di sollevamento, fino al trattamento finale; include la realizzazione e manutenzione delle connessioni degli utenti alla rete fognaria e la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali.

L'attività di *depurazione ad uso SII* consiste nello svolgimento delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti per il trattamento delle acque reflue, provenienti esclusivamente dal SII, convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico.

L'attività di *depurazione mista civile/industriale* consiste nello svolgimento delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti per il trattamento delle acque reflue, provenienti dal SII e dagli scarichi industriali, convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere

le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico.

L'attività di *misura dei servizi idrici* è finalizzata all'ottenimento di misure dei servizi erogati e comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, di installazione e manutenzione, ivi inclusa la verifica periodica, dei misuratori e di gestione dei dati di misura, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici. Inoltre, comprende le operazioni connesse agli interventi sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, incluse le operazioni di prova taratura, chiusura, riapertura, ricollocazione, variazione calibro, sostituzioni, piombatura, nonché la telegestione.

L'attività di *vendita agli utenti* consiste nello svolgimento delle operazioni di gestione del rapporto commerciale, di fatturazione e di assistenza agli utenti e gestione dei reclami; include lo svolgimento di prestazioni e servizi commerciali accessori in conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le vulture, i subentri, la preparazione di preventivi, i sopralluoghi e le verifiche; include, altresì, lo svolgimento di attività di gestione della morosità, quali l'invio di solleciti e comunicazioni, la sospensione e riattivazione della fornitura.

Le *altre attività idriche* comprendono:

- a) le altre forniture idriche;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui;
- c) lo svolgimento di lavori e servizi conto terzi.

Le *attività non idriche* che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di rice-trasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili.

Per l'*attività di captazione ad uso SII*, costituiscono *comparti* di separazione contabile le opere di realizzazione, gestione e manutenzione del singolo sito di captazione sopra una certa soglia dimensionale, ad esempio 50 m³/ora; i restanti impianti sarebbero classificati in unico comparto residuale.

Per l'*attività di captazione ad usi multipli*, costituiscono *comparti* di separazione le opere di realizzazione, gestione e manutenzione del singolo sito di captazione sopra una certa soglia dimensionale, ad esempio 50 m³/ora; i restanti impianti sarebbero classificati in unico comparto residuale.

Per l'*attività di potabilizzazione* costituiscono *comparti* di separazione contabile le opere di realizzazione, gestione e manutenzione del singolo sito di potabilizzazione sopra una certa soglia dimensionale, ad esempio 5.000 m³/giorno; i restanti impianti sarebbero classificati in unico comparto residuale, nonché le analisi di laboratorio della qualità dell'acqua.

Per l'*attività di adduzione ad uso SII*, costituiscono *comparti* di separazione contabile:

- a) la realizzazione, gestione e manutenzione del complesso delle infrastrutture di adduzione;
- b) la ricerca e il controllo delle perdite della rete di adduzione ad uso SII, con l'esclusione delle operazioni di cui all'attività di misura.

Per l'attività di *adduzione ad usi multipli*, costituiscono *comparti* di separazione contabile:

- a) la realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di adduzione condivise con il SII;
- b) la realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di adduzione destinate esclusivamente ad usi diversi dal SII;
- c) la ricerca e il controllo delle perdite della rete di adduzione ad usi multipli, con l'esclusione delle operazioni di cui all'attività di misura.

Per l'attività di *distribuzione di acqua* costituiscono *comparti* di separazione contabile:

- a) la realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di distribuzione dell'acqua potabile agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, incluse le infrastrutture per la distribuzione di acqua forfetaria e le forniture temporanee;
- b) la realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture dedicate per la cessione dell'acqua all'ingrosso ad altri gestori del servizio idrico integrato, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali, nonché per la fornitura di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, per le forniture a fontane comunali e bocche antincendio;
- c) realizzazione e manutenzione delle connessioni degli utenti alla rete idrica, inclusa l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa;
- d) ricerca e il controllo delle perdite della rete di distribuzione di acqua, ad esclusione delle operazioni di cui all'attività di misura.

Per l'attività di *fognatura* costituiscono *comparti* di separazione contabile:

- a) realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di raccolta e allontanamento reflui (fognature nere e miste);
- b) realizzazione e manutenzione delle connessioni degli utenti alla rete fognaria, inclusa l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
- c) raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluso la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali;
- d) ricerca ed il controllo perdite della rete di fognatura, ad esclusione delle operazioni di cui all'attività di misura.

Per l'attività di *depurazione ad uso SII* costituiscono *comparti* di separazione contabile le opere di realizzazione, gestione e manutenzione del singolo sito di depurazione sopra una certa soglia dimensionale, ad esempio 2.000 abitanti equivalenti (i restanti impianti sarebbero classificati in unico comparto residuale) nonché le analisi di laboratorio della qualità dei reflui.

Per l'attività di *depurazione mista civile/industriale* costituiscono *comparti* di separazione contabile le opere di realizzazione, gestione e manutenzione del singolo sito di depurazione sopra una certa soglia dimensionale, ad esempio 2.000 abitanti equivalenti (i restanti impianti sarebbero classificati in unico comparto residuale) nonché le analisi di laboratorio della qualità dei reflui analisi di laboratorio della qualità dei reflui.

Per l'attività di *misura dei servizi idrici* costituiscono *comparti* di separazione contabile:

- a) installazione, manutenzione e modifica dei misuratori di portata del servizio captazione;

- b) installazione, manutenzione e modifica dei misuratori di portata del servizio potabilizzazione;
- c) installazione, manutenzione e modifica dei misuratori di portata del servizio adduzione;
- d) installazione, manutenzione e modifica dei misuratori di portata del servizio di distribuzione di acqua agli utenti finali;
- e) installazione, manutenzione e modifica dei misuratori di portata del servizio di fognatura nera e mista;
- f) installazione, manutenzione e modifica dei misuratori di portata del servizio di fognatura bianca;
- g) installazione, manutenzione e modifica dei misuratori di portata del servizio di depurazione.
- h) misura della qualità dell'acqua potabile;
- i) misura della qualità dei reflui;
- j) verifica strumenti;
- k) rilevazione, elaborazione e archiviazione dati di misura, nonché la gestione dei sistemi di telecontrollo e telegestione.

Per l'attività di *vendita agli utenti* costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) vendita del servizio captazione;
- b) vendita del servizio di adduzione e di cessione di acqua all'ingrosso;
- c) vendita del servizio di distribuzione agli utenti finali domestici;
- d) vendita del servizio di distribuzione agli altri utenti;
- e) vendita del servizio di fognatura, anche all'ingrosso;
- f) vendita del servizio di depurazione, anche all'ingrosso;
- g) prestazioni e servizi commerciali e accessori per conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
- h) gestione della morosità, invio di solleciti e comunicazioni, sospensione e riattivazione della fornitura.

Per le *altre attività idriche* costituiscono comparti di separazione contabile:

- a) svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
- c) svolgimento di lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce

servizi idrici, come la realizzazione per conto terzi di infrastrutture del servizio idrico integrato, la pulizia delle fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria ed il sopralluogo per il rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio di pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la fatturazione, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari.

Allegato 3 Modifiche alla struttura e al contenuto delle attività e dei comparti relativi alla misura dell'energia elettrica e del gas

L'Autorità propone di definire una nuova attività per la *misura dell'energia elettrica prodotta*, che consiste nell'attività di misura dell'energia elettrica prodotta lorda da impianti di generazione e comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, relative all'installazione e alla manutenzione dei misuratori di energia elettrica e di gestione dei dati di misura.

Per la nuova *attività di misura dell'energia prodotta*, l'Autorità propone una suddivisione nei seguenti comparti:

- a) installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta da impianti connessi in BT;
- b) installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta da impianti connessi in MT;
- c) installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta da impianti connessi in AT e AAT;
- d) gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui alla lettera a);
- e) gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui alla lettera b);
- f) gestione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui alla lettera c);

In relazione ai comparti precedenti, le azioni di “*installazione e manutenzione*” sono finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento dei misuratori che devono essere presenti nelle reti secondo le disposizioni normative e regolatorie e prevedono la messa in loco, la messa a punto, la parametrizzazione e l'avvio del misuratore, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento dello stesso, l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto e l'accessibilità delle misure presso il misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura.

Sempre in relazione ai comparti dell'attività di misura dell'energia elettrica prodotta, le azioni di “*gestione dei dati di misura*” sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura validati, ovvero certificati come utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati, nonché di vendita e dispacciamento, in tempi utili allo svolgimento delle proprie attività e all'esecuzione dei contratti di servizio. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla programmazione, alla validazione, alla registrazione (o archiviazione) e all'eventuale stima, ricostruzione e rettifica e alla messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati e gli interventi sul misuratore conseguenti alla gestione del rapporto commerciale che non richiedano la presenza presso l'impianto di generazione di personale incaricato dal responsabile dell'attività.

L'Autorità intende, altresì, rivedere l'attuale definizione di attività di misura dell'energia elettrica di cui al comma 4.6 del TIU, sostituendola come di seguito: “*L'attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti, è l'attività finalizzata a rendere disponibili le misure dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti e della potenza, attiva e reattiva. Essa comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, di installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica e di gestione dei dati di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica, e della potenza attiva e reattiva*”.

Per l'attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti, i comparti attualmente previsti dal comma 6.5 del TIU sarebbero così riformulati:

- a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione in BT;
- b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione in MT;
- c) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione in AT;
- d) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione fra RTN e la rete di distribuzione;
- e) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera a);
- f) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera b);
- g) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera c);
- h) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera d);

In relazione ai comparti precedenti:

- a) le azioni di “*installazione e manutenzione*” sono finalizzate a garantire la disponibilità e il buon funzionamento dei misuratori che devono essere presenti nelle reti secondo le disposizioni normative e regolatorie e prevedono la messa in loco, la messa a punto, la parametrizzazione, e l'avvio del misuratore, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento dello stesso, l'eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto e l'accessibilità delle misure presso il misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura. Ai comparti relativi all'installazione e manutenzione dei misuratori è attribuibile la proprietà dei misuratori;
- b) le azioni di “*gestione dei dati di misura*” sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura validati, ovvero certificati come utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati, nonché di vendita e dispacciamento, in tempi utili allo svolgimento delle proprie attività e all'esecuzione dei contratti di servizio. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla programmazione, alla validazione, alla registrazione (o archiviazione) e all'eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati, nonché gli interventi sul misuratore conseguenti alla gestione del rapporto commerciale che non richiedano la presenza presso il punto di prelievo o di immissione di personale incaricato dal responsabile dell'attività.

Inoltre, l'Autorità intende rivedere l'attuale definizione dell'attività di *misura del gas naturale* di cui al comma 4.17 del TIU come di seguito: “*L'attività di misura del gas naturale è l'attività finalizzata all'ottenimento di misure del gas naturale e comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, di installazione e manutenzione, ivi inclusa la verifica periodica, dei misuratori del gas e di gestione dei dati di misura, del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un misuratore, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici*”.

Per l'attività di *misura del gas naturale*, i comparti previsti dal comma 6.12 del TIU verrebbero così riformulati:

- a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione;
- b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di consegna delle reti di trasporto e nei punti di riconsegna delle reti di trasporto corrispondenti alla fornitura ai clienti finali;

- c) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione tra reti;
- d) installazione e manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas, nonché rilevazione e registrazione dei relativi dati;
- e) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera a);
- f) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera b);
- g) gestione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera c);
- h) verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a).

In relazione ai comparti precedenti:

- a) le azioni di “*installazione e manutenzione*” prevedono la messa in loco, la messa a punto, la parametrizzazione, e l’avvio del misuratore, nonché le operazioni ordinarie per il mantenimento dell’adeguato funzionamento del misuratore medesimo con l’eventuale ripristino delle funzionalità o sostituzione in caso di guasto, l’accessibilità delle misure presso il misuratore al soggetto responsabile della gestione dei dati di misura, la riattivazione del punto di riconsegna. Nel comparto relativo all’installazione e alla manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas rientrano le poste relative all’installazione di misuratori destinati alla misurazione della qualità del gas in termini di potere calorifico e di composizione chimica dello stesso;
- b) le azioni di “*gestione dei dati di misura*” sono finalizzate a garantire, ai soggetti aventi titolo, la disponibilità dei dati di misura validati, ovvero certificati come utilizzabili ai fini dello svolgimento dei servizi regolati, nonché di vendita e bilanciamento, in tempi utili allo svolgimento delle proprie attività e all’esecuzione dei contratti di servizio. Sono qui ricomprese le operazioni necessarie alla raccolta, alla programmazione, alla validazione, alla registrazione (o archiviazione), all’eventuale stima, ricostruzione, rettifica e messa a disposizione dei dati di misura medesimi ai soggetti interessati, nonché gli interventi sul misuratore conseguenti alla gestione del rapporto commerciale che non richiedano la presenza presso il punto di riconsegna di personale incaricato dal responsabile dell’attività;
- c) le *azioni di verifica periodica ex lege* constano nelle operazioni aggiuntive di controllo metrologico dei dispositivi di conversione dopo la loro messa in servizio disciplinate dalla normativa di riferimento.

L’Autorità ritiene, infine, opportuna l’introduzione, all’articolo 1 del TIU, della definizione di “*misuratore*” come di seguito: “*Misuratore è, per l’energia elettrica, un dispositivo funzionale alla misura dell’energia elettrica, destinato a misurare l’energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo; per il gas, è il gruppo di misura che serve per l’intercettazione, per la misura del gas naturale e per il collegamento all’impianto interno del cliente finale, ed è comprensivo di un eventuale dispositivo di conversione dei volumi misurati*”.

Allegato 4 Modifiche alla struttura e al contenuto delle attività e dei comparti relativi all'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale

A seguito delle novità regolatorie descritte nel documento di consultazione, l'Autorità intende modificare la struttura e il contenuto dell'attività e dei comparti relativi alla vendita ai clienti finali di gas naturale prevista dal TIU, vale a dire:

L'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale: comprende le operazioni di approvvigionamento di gas, sia in Italia sia all'estero, di marketing operativo, di gestione commerciale e di bollettazione, finalizzate alla vendita ai clienti finali che abbiano esercitato l'idoneità o che siano tutelati in base alla deliberazione n. 138/03 e sue modificazioni ed integrazioni.

Per l'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale costituiscono attualmente comparti di separazione contabile:

- a) clienti di piccole dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc;
- b) clienti di medie dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi superiori a 200.000 Smc;
- c) clienti connessi alle reti di trasporto.

L'Autorità ritiene opportuno modificare quanto sopra prevedendo l'introduzione delle seguenti attività:

- a) Vendita di gas ai clienti finali nel servizio di tutela;
- b) Vendita di gas ai clienti finali a condizioni di libero mercato.

Nello specifico, sia l'attività di *Vendita del servizio di tutela* che l'attività di *Vendita a condizioni di libero mercato* comprenderebbero le operazioni svolte dagli esercenti la vendita per l'approvvigionamento del gas naturale e dei relativi servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura per la consegna ai clienti finali, nonché le attività relative alle funzioni di commercializzazione, tipicamente legate alla gestione del rapporto con il cliente finale, comprese la fatturazione e gestione dei pagamenti. Nel primo caso tale attività sarebbe rivolta ai clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela mentre nel secondo ai clienti serviti a condizioni di libero mercato.

Relativamente ai *comparti* delle due nuove attività di cui sopra, l'Autorità intende definire la seguente struttura, coerentemente con le tipologie di cliente finale identificate dal TIVG:

- a) Vendita ai clienti domestici;
- b) Vendita a condomini con uso domestico;
- c) Vendita a utenze relative ad attività di servizio pubblico;
- d) Vendita per usi diversi.

In merito alla novità introdotte, invece, dalla disciplina dei *Servizi di ultima istanza* nel settore del gas naturale, l'Autorità intende prevedere l'introduzione di un'attività specifica denominata:

- a) Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale;

che comprenderebbe le operazioni relative all'attività di erogazione ai clienti finali e, nel caso del servizio di default su rete di trasporto anche agli utenti della distribuzione, dei servizi di ultima istanza. In particolare, tale attività dovrebbe comprendere le operazioni di approvvigionamento del gas naturale e dei relativi servizi di trasporto, stoccaggio e, nel caso del clienti della rete di distribuzione, dei servizi di distribuzione e misura per la consegna ai clienti finali (o agli utenti della distribuzione nel caso del servizio di default su rete di trasporto), nonché le operazioni relative alle funzioni tipicamente legate alla gestione del rapporto con il cliente finale, comprese la fatturazione e la gestione dei pagamenti (inclusi il recupero e la cessione dei crediti).

Per la nuova attività *Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale*, l'Autorità propone la seguente struttura di *comparti*:

- a) Servizio di Fornitura di ultima istanza;
- b) Servizio di default su rete di trasporto del gas naturale e relativa Fornitura Transitoria;
- c) Servizio di default su rete di distribuzione del gas naturale e relativa Fornitura Transitoria.

Il cui contenuto sarebbe previsto come di seguito:

- a) *Servizio di Fornitura di ultima istanza*, relativo a tutte le operazioni effettuate dal fornitore di ultima istanza nell'insieme delle aree geografiche in cui è stato selezionato in esito alle procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;
- b) *Servizio di default su rete di trasporto del gas naturale e relativa Fornitura Transitoria*, comprende le operazioni svolte nell'ambito del servizio di bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna di tale rete (connessi a un impianto di consumo di un cliente finale ovvero a una rete di distribuzione) che restino privi dell'utente di trasporto e bilanciamento cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- c) *Servizio di default su rete di distribuzione del gas naturale e relativa Fornitura Transitoria*, comprende le operazioni svolte nell'ambito del servizio di dispacciamento sulla rete di distribuzione volte ad assicurarne il bilanciamento nei casi di prelievi effettuati dai clienti in assenza di fornitore per il periodo in cui i punti di prelievo non sono disalimentati.

Allegato 5 Modifiche alla struttura e al contenuto delle attività e dei comparti relativi all'attività di vendita dell'energia elettrica, di produzione elettrica e di distribuzione dell'energia elettrica e del gas

L'Autorità intende introdurre un'attività specifica relativa alla *Vendita di energia elettrica ai clienti finali in Salvaguardia*, che dovrebbe comprendere le operazioni di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso, dirette o attraverso terzi, e i connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali in salvaguardia, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente, come la fatturazione e la gestione dei pagamenti (inclusi il recupero e la cessione dei crediti).

Rispetto a tale attività, l'Autorità intende definire i seguenti comparti:

- a) *Vendita di energia elettrica ai clienti finali non disalimentabili*, di cui all'articolo 18 della deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08;
- b) *Vendita di energia elettrica ai clienti finali disalimentabili* di cui all'articolo 1 della deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08.

L'attuale attività *Vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica* di cui al comma 4.8 bis del TIU verrebbe, di conseguenza, sostituita con l'attività *Vendita di energia elettrica ai clienti finali in Maggior Tutela*, contenente le operazioni di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso, dirette o attraverso terzi, e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali in Maggior Tutela, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente, come la fatturazione e gestione dei pagamenti (inclusi il recupero e la cessione dei crediti). Tale attività potrebbe, quindi, comprendere i seguenti *comparti*:

- a) *Vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici* di cui all'articolo 2.3, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito TIV);
- b) *Vendita di energia elettrica ai clienti finali non domestici*, di cui all'articolo 2.3, lettera c) punto i) e all'articolo 8.2, lettere b) e c) del TIV.

L'Autorità intende, altresì, integrare il contenuto dei comparti relativi *all'attività di produzione elettrica*, di cui al comma 6.1 del TIU come di seguito:

- a) l'insieme delle unità di produzione termoelettriche, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- b) l'insieme delle unità di produzione di cogenerazione, *ivi inclusa l'energia prodotta da impianti che rientrano nel sistema di incentivazione CIP 6/92 e che viene commercializzata tramite il normale sistema delle offerte*;
- c) l'insieme delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, definite rilevanti ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- d) l'insieme delle unità di produzione di cui al provvedimento CIP n. 6/92, unità di produzione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e alla Legge 23 agosto 2004, n. 239/04;

- e) l'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, definite tali ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- f) l'insieme delle altre unità di produzione diverse da quelle di cui ai precedenti punti, *ivi inclusa l'energia prodotta da termovalorizzazione e da biogas qualora non in assetto cogenerativo, pur se rientrante nel sistema di incentivazione CIP 6/92 e commercializzata tramite il normale sistema delle offerte.*

Ulteriore modifica riguarda il contenuto dei comparti relativi *all'attività di distribuzione elettrica*, di cui al comma 6.4 del TIU che verrebbe integrato come di seguito:

- a) impianti in AAT e AT;
- b) impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione AT/MT;
- c) impianti in BT, ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT;
- d) erogazione del servizio di connessione, *incluso l'allacciamento di nuovi utenti, i contributi per connessioni e i contributi in quota fissa, ad eccezione dei corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi;*
- e) servizi onerosi a clienti o utenti della rete, incluse le operazioni di sospensione, riattivazione e distacco;
- f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione, *svolte sia per i clienti liberi che per i clienti tutelati, inclusi i corrispettivi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi. Tale comparto include, altresì, le attività di gestione dei contratti di distribuzione, di fatturazione del vettoriamento ai clienti liberi, di Contact Center per i clienti liberi, di programmazione degli interventi, e la quota parte delle attività di Contact Center e di fatturazione per i clienti tutelati relativa al vettoriamento;*
- g) promozione del risparmio energetico;
- h) ritiro di energia elettrica di cessione dedicata.

Infine, una modifica riguarderebbe anche il contenuto dei comparti relativi *all'attività di distribuzione del gas naturale*, di cui al comma 6.11 del TIU che verrebbe integrato come di seguito:

- a) impianti di distribuzione. Tale comparto include le poste patrimoniali ed economiche afferenti le cabine di riduzione e misura, le reti in alta, media e bassa pressione, i gruppi di riduzione e tutto quanto necessario a svolgere l'attività con esclusione dei misuratori installati presso i clienti finali e dei sistemi di misura installati presso le cabine REMI, afferenti all'attività di misura;
- b) derivazioni e allacciamenti. *Tale comparto include le attività connesse all'istallazione e manutenzione delle componenti di rete individuate come derivazioni d'utenza e definite ai sensi della deliberazione 6 novembre 2008 – ARG/gas 159/08 e le operazioni di rinnovo e di manutenzione di allacciamenti già esistenti, di cui al capitolo 6, paragrafo 3 del Codice di Rete per il servizio di distribuzione del gas naturale;*
- c) promozione del risparmio energetico;

- d) accertamento della sicurezza degli impianti, *inclusi gli accertamenti documentali effettuati in base alla deliberazione 18 marzo 2004 n. 40/04, e successive modifiche ed integrazioni, e gli accertamenti documentali connessi alla sospensione e riattivazione della fornitura per cause di sicurezza dell'impianto del cliente finale;*
- e) servizi onerosi ai clienti finali o utenti della rete. Tale comparto include le prestazioni accessorie e opzionali indicate nel Codice di rete tipo della distribuzione, con eccezione di quanto in tale sede indicato con riferimento agli allacciamenti, ed alle operazioni connesse alla misura;
- f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione. *Tale comparto include le attività relative ai bilanci di rete, al trattamento della morosità, alle gestioni anagrafiche, alla raccolta dati per la determinazione delle tariffe, alla predisposizione di preventivi di allacciamento ed alla gestione del bonus sociale;*
- g) conduzione delle gare e gestione dei rapporti concessori.

Allegato 6 Ulteriori modifiche alla Parte V e VI del TIU

Il Decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 3 ha introdotto alcune novità in materia di revisione legale dei conti delle imprese che impongono un adattamento, dal punto di vista formale, delle disposizioni del TIU in materia di revisione dei conti annuali separati. Le disposizioni in questione, verrebbero, pertanto, così riformulate:

- 21.2 I conti annuali separati, di cui al comma 21.1 sono sottoposti a *revisione legale*. La *revisione legale* è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la *revisione legale del bilancio* di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia sottoposto a *revisione legale* e l'impresa non sia tenuta al controllo contabile, si applicano le norme di cui al *successivo comma 34.3*.
- 30.1 L' esercente che opera nel settore dell'energia elettrica invia all'Autorità entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, attraverso strumento informatico messo a disposizione da quest'ultima, lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise, di cui al comma 21.1, lettere a) e d), per la pubblicazione sul sito dell'Autorità. Tali prospetti sono sottoposti a *revisione legale* secondo quanto previsto dai commi 21.2 e 21.3. L' esercente che opera congiuntamente nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale può omettere i dati relativi a quest'ultimo settore.
- 34.2 Nel caso sia previsto dalle normative di settore che i bilanci di esercizio siano sottoposti a *revisione legale*, anche i conti annuali separati semplificati, di cui al comma 34.1, sono sottoposti a *revisione legale*. La *revisione legale* può essere effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la *revisione legale* del bilancio di esercizio. La relazione del revisore sui conti annuali separati semplificati attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni rispetto a quanto stabilito nella presente parte. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'Articolo 28.

Un'ulteriore modifica si rende necessaria alla Parte VI del TIU al fine di rendere omogeneo il processo di attribuzione dei costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise alle attività prevista nel regime semplificato rispetto al regime ordinario di separazione contabile. A tal fine si propone la modifica del comma 33.4 del TIU come di seguito:

33.4 (omissis)

e) determinano i valori economici attribuibili a ciascuna attività sulla base:

- i. dei ricavi e costi diretti, determinati ai sensi della precedente lettera a);
- ii. delle eventuali transazioni interne tra attività operate secondo le modalità previste dall'Articolo 24;
- iii. delle quote dei costi dell'aggregato dei servizi comuni, determinati ai sensi della precedente lettera c), da attribuire in funzione dei costi operativi diretti delle attività, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia, *previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso;*

- iv. delle quote dei costi delle eventuali funzioni operative condivise, determinate ai sensi della precedente lettera c), da attribuire in funzione dei costi operativi diretti delle attività che condividono la rispettiva funzione, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia, *previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso.*